

Messaggio

numero

6277

data

6 ottobre 2009

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 21 gennaio 2008 presentata nella forma elaborata da Sergio Savoia e cofirmatari "Per proteggere i ticinesi dall'importazione di rifiuti esteri"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con l'iniziativa parlamentare "Per proteggere i ticinesi dall'importazione dei rifiuti esteri", presentata in forma elaborata il 21 gennaio 2008 dal deputato Sergio Savoia e cofirmatari, si chiede al Parlamento di procedere alla modifica dell'art. 2 cpv. 2 lettera a) della Legge concernente l'istituzione dell'Azienda cantonale dei rifiuti (LACR). Con tale modifica i promotori dell'iniziativa intendono introdurre nella LACR la limitazione dell'esercizio del nuovo termovalorizzatore di Giubiasco ai soli rifiuti urbani combustibili e non riciclabili e a quelli a essi assimilabili prodotti nel nostro Cantone e nel Moesano, con possibili eccezioni per rifiuti provenienti dal resto della Svizzera, la cui accettazione sarebbe regolata da specifiche convenzioni.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Lo scrivente Consiglio rileva per prima cosa che l'impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili (ICTR) di Giubiasco, la cui messa in esercizio a pieno regime è prevista nel 2010, è stato dimensionato e realizzato per smaltire i rifiuti solidi urbani (RSU) e assimilabili provenienti dal nostro Cantone e dalla Mesolcina.

Sulla base dei dati di censimento 2006 e 2007 (v. numero marzo 2009 della rivista "Dati" dell'Ufficio di statistica e sito internet www.ti.ch/gestione-rifiuti), di quelli parziali del censimento 2008 e del "Rapporto sulla gestione dei rifiuti 2008" dell'Ufficio federale dell'ambiente (www.umwelt-schweiz.ch/uz-0830-d) pubblicato a inizio 2009, lo stato di produzione attuale di rifiuti urbani e assimilabili - considerato il potere calorifico delle varie tipologie di rifiuti - conferma l'adeguatezza dei dati e dei criteri che hanno portato a dimensionare la capacità dell'impianto a 140'000 t annue.

Alla luce di queste considerazioni, che saranno approfondite in seguito, la limitazione dell'esercizio dell'impianto di Giubiasco ai rifiuti prodotti da Ticino e Moesano è data, in quanto la capacità dell'ICTR corrisponde alle necessità di smaltimento dei rifiuti combustibili non riciclabili prodotti sul territorio cantonale e nel Moesano.

Evidenziamo, inoltre, che il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario attendere nel trasmettere questa risposta, da un lato per disporre dei dati più recenti, in particolare in

relazione alla produzione cantonale di rifiuti, dall'altro, come già comunicatovi, per valutare la modifica dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif), di cui si dirà in seguito.

Ricordiamo, inoltre, che il 22 dicembre 2005 l'ACR ha convenuto con il Municipio del Comune di Giubiasco di ossequiare le condizioni della licenza edilizia 7 luglio 2005 poste dal Municipio e annullate (per motivi giuridici) dal Consiglio di Stato il 20 dicembre 2005 nell'ambito dell'evasione dei ricorsi. In questo contesto, la condizione che interessa è quella secondo cui "l'ACR è tenuta di principio a smaltire unicamente i rifiuti provenienti dal comprensorio Cantone Ticino e Moesano; in ogni caso è escluso lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall'estero".

Il Consiglio di Stato intende rispettare questo accordo tra ACR e Municipio di Giubiasco e farlo valere in caso di eventuali richieste di importazione di RSU dall'estero.

2. LA CAPACITÀ DELL'ICTR E LA PRODUZIONE DI RIFIUTI IN TICINO

Il dimensionamento dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti (ICTR) di Giubiasco è un dato acquisito, confermato dalle competenti autorità federali. La capacità di smaltimento dell'ICTR corrisponde all'attuale produzione di rifiuti nel Cantone Ticino.

Capacità dell'impianto

Definiamo anzitutto il concetto di capacità dell'impianto. Il dimensionamento di un termovalorizzatore si definisce in termini di potenza termica di combustione. Su questa base è possibile determinare il quantitativo di rifiuti che possono essere termovalorizzati in un'ora e in un anno considerando il loro potere calorifico. Nel caso dei rifiuti urbani, si tratta di un potere calorifico medio, poiché la loro composizione è variegata (scarti organici, plastiche, scarti poco combustibili).

Vi sono categorie di rifiuti con un potere calorifico maggiore (plastiche, legno usato) o inferiore (fanghi di depurazione).

Le categorie di rifiuti che possono essere smaltite dall'ICTR sono i rifiuti combustibili non più riciclabili, in particolare:

- Rifiuti solidi urbani provenienti dalle economie domestiche e altri rifiuti di composizione analoga
- Rifiuti aziendali assimilabili ai rifiuti solidi urbani
- Rifiuti speciali (art. 40 OTR)
- Plastiche miste non riciclabili
- Legno usato non riciclabile
- Fanghi di depurazione disidratati e/o essiccati

La capacità termica dell'ICTR è stata determinata tenendo conto di queste categorie di rifiuti combustibili, del loro potere calorifico e del quantitativo prodotto. Il dimensionamento si è basato su una valutazione della situazione e della sua possibile evoluzione, tenendo conto di:

- un aumento dei fattori di riciclaggio e di raccolta separata
- un aumento della popolazione
- importanti fattori tecnico/gestionali atti a garantire un ottimale smaltimento dei rifiuti: la capacità dell'impianto deve avere un margine del 5-10% rispetto alla produzione locale

di rifiuti (vedi direttive e rapporto UFAM) in modo da poter gestire le punte stagionali e le punte create dopo le normali interruzioni per la manutenzione. Solo se la capacità dell'impianto è superiore del 10% alle previsioni di produzione regionale di rifiuti si ha sovracapacità.

- l'aumento del potere calorifico dei rifiuti determinato dalla raccolta separata, poiché esso definisce la potenzialità di incenerimento di un impianto, dimensionato per la sua capacità termica e non semplicemente per la totalità dei RSU combustibili.

La capacità termica massima dell'ICTR è di 67 MW (33,5 MW per linea). Per un esercizio ottimale dell'impianto si considera un carico del 70 –90% dell'impianto (v. Rapporto d'impatto ambientale del 25.4.2005, allegato alla Domanda di costruzione dell'ICTR), per evitare in particolare un'usura anticipata delle parti elettromeccaniche delle linee di combustione. La capacità termica sfruttabile in continuo è quindi di ca. 60MW. Calcolando un potere calorifico di 3,5 MWh/t, in un'ora si possono termovalorizzare al massimo 17 t (8,5 t/h per linea), pari a una capacità quantitativa di ca. 140'000 t/anno considerate 8000 ore di esercizio (dal max. delle ore annuali sono dedotte 760 ore destinate alle revisioni o a eventuali riparazioni).

Il dimensionamento è stato confermato dall'UFAM. A questo proposito, la strategia della Confederazione è quella di creare e mantenere capacità d'incenerimento sufficienti a livello nazionale, in particolare adeguando la distribuzione degli impianti alla quantità di rifiuti prodotta nelle diverse regioni. Sulla base della situazione attuale non ci sarà motivo di accrescere ulteriormente, in futuro, le potenzialità di smaltimento: nuovi impianti saranno realizzati soltanto per garantire la sostituzione mirata di vecchie linee.

In base al Rapporto UFAM citato, al momento con la sostituzione dell'ITR di Losanna in svizzera romanda si ha una riserva di capacità del 15% (64'000 t/anno) che si ridurrà al 2% con la messa fuori servizio nel 2015 della terza linea. Per quanto riguarda gli ITR della svizzera orientale (cui faceva capo il Canton Ticino), si ha una riserva di capacità dell' 8% (120'000 t/anno). Questa riserva aumenterà nel 2010 al momento dell'entrata in funzione dell'ICTR di Giubiasco e dell'ITR di Hagenholz, ma diminuirà e rientrerà nei criteri federali l'anno seguente, con la messa fuori servizio dell'ITR della Josefstrasse a Zurigo.

Grazie alle importazioni gli impianti svizzeri sono stati utilizzati a piena capacità, consentendo di ridurre il deposito in discarica di rifiuti freschi in zone confinanti, con un beneficio ambientale anche per il nostro Paese. Nel 2007 le importazioni si sono ridotte del 18% per rapporto al 2006, ma a medio termine - con l'entrata in funzione di nuovi impianti, bilanciata dallo smantellamento di diverse linee di trattamento in altri impianti - le riserve di capacità in Svizzera si attesteranno tra il 5 e l'8%. Pertanto la capacità complessiva è sufficiente per assicurare lo smaltimento dei rifiuti prodotti in Svizzera.

A livello svizzero la pianificazione è stata corretta e non vi sono necessità di ulteriori importazioni da un Cantone all'altro.

Produzione di rifiuti in Ticino

Per quanto riguarda i quantitativi di rifiuti prodotti in Ticino si fa riferimento alla tabella seguente.

	2006	2007	2008	2010
1 RSU+ ingombranti via ACR	115'500	105'300	103'300	100'000
2 Rifiuti assimilabili RSU + ingombranti da aziende	14'750	12'500	19'200	20'000
3 Plastiche miste	250	700		500
a Totale parziale RSU	130'500	118'500	122'500	120'500
4 Plastiche selezionate da aziende (parzialmente riciclabili)	4'000	5'400	2'300	1'000
5 Legno usato (parzialmente riciclabile)	15'100	22'400	27'000	10'000
6 Sottovaglio (parti legnose da compostaggio)		700	700	700
b Totale parziale aziende	19'100	28'500	30'000	11'700
c Totale	149'600	147'000	152'500	132'200
7 Fanghi depurazione	26'200	25'200		20'000
d Potenziale rifiuti combustibili non riciclabili				152'200

I dati riportati si basano sul censimento cantonale dei rifiuti 2006 e 2007, pubblicato nel 2008, e sui dati parziali del censimento 2008, attualizzati al 31.7.2009. L'analisi di questi dati permette di esprimere alcune considerazioni di fondo:

- Il quantitativo di rifiuti urbani combustibili non riciclabili, assimilabili, artigianali e industriali (comparabili ai RSU) detenuti da enti pubblici o privati si è stabilizzato negli ultimi 5 anni a 120'000 t (primo totale parziale). I rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti dai comuni e smaltiti tramite l'ACR sono diminuiti (la specifica quota di riciclaggio supera il 44%), mentre i rifiuti smaltiti direttamente dalle aziende sono aumentati. Ciò è dovuto all'introduzione della tassa sul sacco e alle tariffe applicate dall'ACR, riconducibili alla necessità di trasportare i RSU oltre S. Gottardo. Tenendo conto dei rifiuti riciclabili e di quelli non riciclabili prodotti dalle economie domestiche e dalle aziende private, in Ticino la quota di riciclaggio ha raggiunto nel 2007 il 54%, percentuale leggermente più alta di quella registrata a livello svizzero.
- In merito ai rifiuti assimilabili prodotti dalle aziende, dalla statistica sfuggono i rifiuti smaltiti attraverso ditte private specializzate con sede fuori Cantone. Il dato riportato alla seconda riga riguarda unicamente i rifiuti annunciati dalle ditte specializzate con sede in Ticino. Il dato è probabilmente ancora sottostimato, ritenuto quanto precede. Nell'ottica di uno smaltimento dei rifiuti cantonali razionale e sostenibile, il Governo ha modificato nel novembre 2008 il Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR). Con questa modifica, che entrerà in vigore nel 2010, le aziende e in generale qualsiasi detentore di RSU o rifiuti assimilabili, sono tenute a consegnare i rifiuti combustibili non riciclabili all'ACR (art. 6a ROTR). Le autorizzazioni rilasciate alle ditte smaltitrici di rifiuti con sede in Ticino - in ossequio all'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif) e al relativo regolamento cantonale di applicazione (ROTRif) - stabiliscono che i rifiuti combustibili non riciclabili da esse gestiti a partire dal 2010 dovranno essere smaltiti dall'ACR.
- Un discorso a parte merita il legname usato, attualmente smaltito in parte Oltralpe in ITR e cementifici (ca. 5'000 t) e in parte esportato in Italia verso fabbriche di pannelli

truciolati e ITR (22'000 t). Da analisi svolte dall'UFAM 1/3 del legname usato non è riciclabile e viene incenerito. Questa parte (ca. 10'000 t), sarà verosimilmente smaltita presso l'ICTR di Giubiasco.

Come indicato nella tabella (totale alla riga c), il potenziale di RSU che potrà essere smaltito dall'ICTR di Giubiasco è di ca. 130'000 t/anno. Ritenuto il criterio di mantenere una riserva di capacità tra il 5 e il 10%, il dimensionamento dell'impianto di Giubiasco corrisponde alle esigenze e alle necessità di smaltimento cantonali. La riserva conferma il dato nazionale dell'8%.

Da aggiungere al quantitativo di cui sopra sono i RSU del Moesano (ca. 1'500 t) e alcune categorie di rifiuti speciali (ca. 1'500 t), che potranno essere smaltiti nell'ICTR previa autorizzazione del Dipartimento del territorio.

Inoltre, nel febbraio 2009 è stato deciso dal Governo l'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti (PGR), capitolo F "*Fanghi e altri residui della depurazione delle acque*". Il nuovo concetto di smaltimento dei fanghi di depurazione, che entrerà in vigore nel 2010, prevede lo smaltimento dei fanghi del Locarnese presso l'impianto di essiccamento di Foce Ticino del Consorzio depurazione acque di Locarno e lo smaltimento dei fanghi del resto del Cantone, pari a ca. 20'000 t/anno di fango disidratato al 25% ca. di sostanza secca, all'ICTR di Giubiasco.

Si tratta in questo caso di rifiuti con potere calorifico praticamente nullo, che abbassano il potere calorifico medio permettendo lo smaltimento di un quantitativo maggiore di rifiuti. Tale riduzione del potere calorifico medio è compensata con la possibilità di smaltire legname usato o materiale di sottovaglio prodotto negli impianti di compostaggio (potere calorifico di 4,6 MWh/t).

A partire dal 2010, il potenziale teorico complessivo di rifiuti combustibili non riciclabili e di fanghi di depurazione è dunque superiore alle 150'000 t/anno con un potere calorifico di poco inferiore ai 3,5 MWh/t utilizzati per calcolare il dimensionamento dell'impianto di Giubiasco.

Questi dati evidenziano e dimostrano che non vi sono possibilità di smaltire rifiuti provenienti da fuori Cantone.

3. IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

Il quadro giuridico che regola il traffico transfrontaliero di rifiuti è definito in larga misura dal diritto internazionale e federale.

Sul piano internazionale è in vigore la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione del 22 marzo 1989 (RS 0.814.05), che all'art. 4 cpv. 9 stabilisce:

Le Parti prendono i provvedimenti necessari affinché i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti vengano autorizzati soltanto:

- a) se lo Stato di esportazione non dispone dei mezzi tecnici e degli impianti necessari o dei siti di eliminazione richiesti per eliminare i rifiuti in questione secondo metodi ecologicamente razionali ed efficaci, oppure*
- b) se i rifiuti in questione sono necessari come materia prima per l'industria del riciclaggio o del recupero dello Stato di importazione, oppure*
- c) se il movimento oltre frontiera in questione è conforme ad altri criteri che saranno stabiliti dalle Parti purché detti criteri non siano in contraddizione con gli obiettivi della presente Convenzione.*

In tale ambito vi sono inoltre numerose risoluzioni dell'OCSE, che hanno effetto vincolante per il nostro Paese (v. Brunner/Tschannen, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, note preliminari agli artt. 30-32e, n. 62) e che mirano ad armonizzare le norme nazionali sul movimento transfrontaliero dei rifiuti (v. Decisione del Consiglio C(92)39/FINAL concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti destinati a operazioni di valorizzazione e la Raccomandazione del Consiglio 9 giugno 2004 sulla gestione ecologica dei rifiuti; al sito www.oecd.org).

A livello federale, gli artt. 30f e 30g della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) conferiscono al Consiglio federale la competenza per emanare prescrizioni sul traffico dei rifiuti speciali e degli altri rifiuti, mentre l'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR) e l'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) concretizzano le norme legislative.

In particolare, l'OTRif - volta a disciplinare il traffico transfrontaliero di tutti i rifiuti (art. 1 cpv. 2 lett. b) - precisa che l'importazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto da Stati firmatari della Convenzione o con i quali è stato concluso un accordo secondo l'art. 11 della Convenzione (art. 14 cpv. 2). Negli articoli 22 e seguenti essa fissa inoltre la procedura e le condizioni alle quali deve soggiacere qualsiasi importazione di rifiuti. Per principio i rifiuti possono essere importati soltanto previo consenso dell'UFAM (art. 22 cpv. 1), per la durata massima di un anno (art. 24), alle condizioni (cfr. art. 23):

- a. l'UFAM ha ricevuto un modulo di notifica;
- b. l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni e di capacità sufficienti;
- c. l'impresa garantisce uno smaltimento rispettoso dell'ambiente;
- d. l'UFAM ha ricevuto un contratto scritto secondo l'allegato 2 concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento; se la durata del contratto è indeterminata, deve essere allegato anche un documento che attesti la validità del contratto.

Nel mese di novembre dello scorso anno il Consiglio federale ha promosso una procedura di revisione dell'OTRif e delle norme sul traffico transfrontaliero di rifiuti, con l'obiettivo di precisare i criteri per l'importazione e l'esportazione di rifiuti nell'ottica di una migliore applicazione dei disposti internazionali in materia.

In particolare, l'autorità federale propone di modificare l'art. 23 OTRif con l'aggiunta delle seguenti condizioni per il rilascio di un'autorizzazione all'importazione di rifiuti:

- a. lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;
- b. i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente, nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione;
- c. esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti;
- d. l'importazione non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti;
- e. l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni;
- f. esiste un modulo di notifica debitamente compilato;
- g. esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2.

Nella presa di posizione del 27 febbraio 2009, il Consiglio di Stato si è espresso in modo sostanzialmente favorevole su tale proposta di revisione.

Al riguardo, la proposta federale prevede di subordinare il rilascio dell'autorizzazione per l'importazione di rifiuti alla sua compatibilità con la pianificazione cantonale in materia (lett. d). Essa non intende quindi escludere la possibilità di regolamentare, limitare o anche impedire ai

Cantoni l'importazione di rifiuti. Tuttavia, dal tenore della norma appare manifesto che se il Cantone intende muoversi in tal senso lo deve fare non mediante l'istituzione di divieti legislativi, bensì nell'ambito della pianificazione cantonale sui rifiuti tramite il Piano di gestione dei rifiuti, che valuta e pondera gli elementi della gestione dei rifiuti conformemente ai principi della protezione dell'ambiente (cfr. art. 16 OTR).

Nel progetto di modifica dell'OTRif sono previste importanti novità per quanto attiene all'esportazione dei rifiuti. In questo contesto, l'autorità federale prevede di precisare il principio, ancorato all'art. 30 LPAmb, dello smaltimento dei rifiuti entro il territorio nazionale, per quanto possibile e ragionevole. A tal fine essa propone due varianti. La prima prevede di subordinare alla condizione di impossibilità di smaltimento interno soltanto l'esportazione di rifiuti urbani, scorie dell'incenerimento dei rifiuti, rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico e rifiuti edili combustibili non selezionati, lasciando aperta l'esportazione di altri rifiuti. La seconda contempla il legno usato nell'elenco dei rifiuti esportabili soltanto a condizione di impossibilità di uno smaltimento interno.

Questa seconda variante è atta a comportare una considerevole modifica della situazione, in quanto permetterebbe di recuperare una notevole quantità di rifiuti combustibili non riciclabili attualmente smaltiti in Italia. L'autorità federale, del resto, nel rapporto esplicativo sulla proposta di revisione rileva che *“un divieto all'esportazione renderebbe superflua l'importazione di rifiuti urbani e di conseguenza ridurrebbe i trasporti di rifiuti”*.

Al riguardo, il Consiglio di Stato - in base alle indicazioni fornite dalle ditte di riciclaggio operanti in Ticino che esportano rifiuti in Italia - nella sua presa di posizione del 27 febbraio 2009 ha evidenziato che buona parte dei rifiuti combustibili riciclabili esportati in Italia (in particolare il legno usato e le plastiche miste) è smaltita in termovalorizzatori o depositata in discariche o inviata in Paesi del sud-est asiatico.

Pertanto e sulla scorta di motivazioni di carattere logistico, ambientale ed energetico, il Consiglio di Stato ha optato per la seconda variante, proponendo di aggiungere fra i rifiuti di massa menzionati, oltre al legno usato, anche la categoria delle plastiche miste, che per altro dovrebbe essere inclusa nella categoria dei rifiuti soggetti a controllo (rc). L'autorità federale si sta però orientando a escludere questa variante, in quanto il divieto all'esportazione di legno usato rappresenterebbe un intervento drastico sul mercato e potrebbe ostacolare il riciclaggio di questi materiali.

Nelle previsioni di rifiuti combustibili non riciclabili da smaltire presso l'ICTR si è tenuto conto di quanto precede, considerando unicamente i quantitativi non riciclabili.

Il Cantone effettuerà in ogni caso controlli severi presso le aziende private che esportano in Italia rifiuti combustibili, con analisi chimica dei materiali. Tali controlli - necessari per ottenere un'autorizzazione di gestione secondo l'OTRif - contribuiranno a ottimizzare i trasporti e a ridurre l'impatto ambientale.

4. CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA DI DIVIETO DI IMPORTAZIONE

Alla luce di quanto precede, emerge che il settore dell'importazione di rifiuti è retto in larga misura dal diritto internazionale e federale. La Confederazione, conformemente all'art. 54 della Cst. federale (competenza per tutte le relazioni con l'estero), ha assunto impegni con gli altri Paesi europei (v. in particolare Convenzione di Basilea e direttive dell'OCSE) e ha legiferato affinché l'attuazione di tali impegni sul piano interno avvenga nel pieno rispetto dei principi della protezione dell'ambiente. Vietare cantonalmente l'importazione di rifiuti dall'estero potrebbe quindi porre dei problemi d'ordine giuridico attinenti alla compatibilità di un simile divieto con il diritto superiore.

In ogni caso, a prescindere da quanto detto (in particolare in merito alla non necessità di importare rifiuti) una considerazione va sottolineata chiaramente. Non vi sono motivi di tutela ambientale che giustificano un divieto di importazione sul corto raggio. I rapporti di collaborazione transfrontaliera in corso nelle regioni di Basilea/Lörrach, Argovia/Waldshut e San Gallo/Voralberg presentano, anzi, vantaggi ecologici e economici. Da un lato, permettono di utilizzare l'eventuale esubero di capacità a breve termine negli ITR svizzeri e di evitare il deposito di rifiuti freschi in discarica. Dall'altro, la termovalorizzazione negli ITR di rifiuti importati permette di sostituire vettori energetici fossili nell'ambito della produzione di energia elettrica e di calore. A questo proposito, l'ACR ha promosso, con la collaborazione e il sostegno finanziario del Cantone, uno studio di fattibilità per l'esecuzione di una rete di teleriscaldamento per lo sfruttamento del calore prodotto dall'ICTR di Giubiasco, elaborato dall'ISAAC della SUPSI.

Il divieto si rivelerebbe privo di qualsiasi utilità, poiché non vi sono le condizioni gestionali e ambientali per importare rifiuti dall'estero e, in ogni caso, un'eventuale importazione sarebbe regolamentata da norme di rango superiore volte a tutelare gli interessi della protezione dell'ambiente.

Va pure tenuto presente che Campione d'Italia fa capo all'ACR e dal profilo ambientale è auspicabile che l'ACR continui a provvedere in tal senso. Sarebbe poco razionale che Campione d'Italia smaltisca i propri rifiuti autonomamente o attraverso le vie di smaltimento italiane, con i conseguenti necessari trasporti e gli elevati costi. Situazioni analoghe possono inoltre venire a crearsi in occasione di eventi straordinari, come la chiusura di strade o altro, che non permettono a Comuni o a intere regioni di utilizzare le normali vie di smaltimento.

Un bilancio ambientale globale positivo, la limitazione alle aree di confine, la definizione di quantitativi e durata massimi, sono in ogni caso condizioni imprescindibili. In questo senso si sono mossi Basilea Città, Ginevra e Turgovia.

A proposito di collaborazioni transfrontaliere, la Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio ha chiesto all'ACR di valutare i vantaggi ecologici di un'ipotetica importazione di rifiuti dalle Province italiane confinanti. ACR ha pertanto commissionato uno studio per valutare la sostenibilità ambientale di questo scenario. Dallo studio risulta che importare rifiuti combustibili dell'area transfrontaliera che altrimenti finirebbero in discarica, può essere vantaggioso dal punto di vista delle emissioni di gas a effetto serra (GES), permettendo di risparmiare 4'700 t equivalenti di CO₂ per ogni 10'000 t di rifiuti importati. Con la realizzazione del teleriscaldamento, il conferimento di questi quantitativi presso l'ICTR potrebbe risultare ancora più vantaggioso dal punto di vista delle emissioni GES, permettendo di risparmiare oltre 5'600 tonnellate equivalenti di CO₂ ogni 10'000 t di rifiuti importati.

In conclusione, la proposta di ancorare nella legge un divieto di importare rifiuti, oltre che in possibile contrasto con il diritto federale, si rivelerebbe priva di interesse pubblico. Infatti, non sarebbe giustificata da motivi di protezione dell'ambiente e non permetterebbe di gestire situazioni straordinarie o temporanee sia esterne sia interne al Cantone. Inoltre, essa sarebbe inutile, in quanto le vigenti normative garantiscono che l'importazione di rifiuti sia ponderata con cognizione di causa e che tutti gli interessati vengano debitamente coinvolti.

5. LA POSIZIONE DELL'UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE

L'UFAM si è espresso sull'iniziativa il 12 marzo 2008. Dopo aver premesso che l'ICTR di Giubiasco è dimensionato correttamente per i fabbisogni del Ticino e del Moesano e che il trasporto transfrontaliero dei rifiuti combustibili è consentito dal diritto nazionale e internazionale, ha ritenuto che non fosse suo compito valutare un'iniziativa parlamentare cantonale.

Tuttavia, per quanto riguarda il settore della politica dei rifiuti, l'Ufficio ha osservato che gli strumenti legali esistenti a livello federale e internazionale sono sufficienti a garantire che non vi sarà un'ondata di importazioni di rifiuti dall'estero.

Inoltre, i rapporti di collaborazione transfrontaliera istituiti ormai da anni - come quelli in corso nelle regioni di Basilea/Lörrach, Argovia/Waldshut o San Gallo/Vorarlberg - offrono spesso vantaggi ecologici ed economici alle parti coinvolte. Infatti, permettono di utilizzare l'esubero di capacità a breve termine degli IIRU svizzeri riconducibile alle oscillazioni stagionali delle quantità di rifiuti prodotte; e di prevenire le emissioni generate dalla decomposizione dei rifiuti depositati in discarica. Inoltre, l'incenerimento negli IIRU di rifiuti importati permette di utilizzare questi ultimi per sostituire vettori energetici fossili nell'ambito della produzione di energia elettrica e di calore.

6. CONCLUSIONI

Ribadendo quanto detto nelle considerazioni introduttive, a mente del Consiglio di Stato non vi sono i presupposti per vietare l'importazione di rifiuti per i seguenti motivi:

- un simile divieto si pone in possibile contrasto con il diritto internazionale e federale in materia di traffico transfrontaliero di rifiuti;
- non è sorretto da alcun interesse pubblico;
- è inutile, dal momento che
 - i dati a disposizione sul potenziale di rifiuti smaltibili presso l'ICTR mostrano che l'importazione non è necessaria;
 - le vigenti normative garantiscono già ora che l'opzione importazione possa essere adottata solo a condizione che tutti gli aspetti, in particolare quello ambientale, siano attentamente ponderati e che tutti gli interessati vengano debitamente coinvolti.

Pertanto vi chiediamo di non accogliere l'iniziativa in oggetto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella